

Codice DB0700

D.D. 21 giugno 2013, n. 379

**Approvazione variazione di carattere non sostanziale, senza costi aggiuntivi al contratto per l'affidamento del servizio di consulenza legale immobiliare finalizzata alla costituzione di fondi immobiliari, ai sensi dell'art. 311, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - CIG N. 43193139D6.**

Premesso che:

- i Direttori Regionali Risorse Finanziarie, Sanità, Risorse Umane e Patrimonio con determinazione n. 474 del 7.6.2012, hanno avviato una procedura, ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento del servizio di consulenza legale per la costituzione di fondi comuni immobiliari;
- nella seduta pubblica del giorno 5.7.2012 l'Autorità di gara ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, procedendo, nel contempo, all'apertura delle offerte economiche e aggiudicando provvisoriamente il servizio in oggetto allo Studio Legale NCTM, corrente in Milano, Via Agnello n. 12;
- nelle more dell'aggiudicazione definitiva la Committente ha convocato incontri operativi con i referenti dello Studio Legale ed altri consulenti per organizzare al meglio il servizio, a far data dal 12 settembre 2012;
- l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto prevedeva che l'incarico avesse una durata di tre mesi, sino al 31 marzo 2013, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi;
- effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarati dallo Studio Legale in sede di gara – attività protrattasi nel tempo, a causa del ritardo nelle risposte di taluni enti ed uffici interpellati – con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 36 del 8 febbraio 2013, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto allo Studio Legale NCTM corrente in Milano, Via Agnello n. 12, per un importo pari ad € 340.000,00 oltre I.V.A.;
- lo Studio Legale NCTM ha operato fornendo pareri e supporto su tutte le materie oggetto del relativo contratto, sottoscritto il 25 febbraio e registrato il 21 maggio 2013, n. rep. 00165, adempiendo a tutte le richieste fornite dai dirigenti investiti delle responsabilità del caso;
- il termine di scadenza del contratto è stato fissato al 15 giugno 2013, con possibilità di proroga per altri tre mesi;
- il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto, con nota n. prot. 2416 d.d. 13 marzo 2013, alla Corte dei conti, Sezione di Controllo per il Piemonte, un apposito parere in merito alla legittimità dell'apporto ai fondi citati di beni strumentali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e delle Aziende Sanitarie coinvolte, così come programmato nella iniziale previsione contenuta nella lettera invito;
- la Committente ha sospeso, di fatto, le attività riferite all'apporto di tali beni indisponibili in attesa di ricevere il parere citato;

- la Committente ritiene necessario procedere ad avviare la selezione della Società di Gestione del Risparmio (SGR) che potrebbe costituire almeno uno dei due fondi, in attesa di ricevere il parere richiesto, ad oggi non ancora pervenuto, in luogo di completare attività previste dal C.S.A. ma al momento non definibili per le ragioni menzionate;
- la lettera invito citata non prevedeva che lo Studio Legale prestasse assistenza in merito agli atti di gara necessari per la selezione della SGR, non indicando alcun impegno alla redazione dei relativi documenti, come precisato con la comunicazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. prot. 27607 del 28 giugno 2012;
- la Committente intende ricevere consulenza dallo Studio Legale anche con riferimento a tale fase del procedimento, particolarmente complessa, senza prevedere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato con il contratto;
- tali prestazioni sono aggiuntive a quanto previsto dal contratto e vanno realizzate prima di altre attività, al momento non necessarie, costituendo un passaggio fondamentale del procedimento di costituzione di almeno uno dei fondi, così come previsto dalla normativa vigente (art. 33, comma 2, legge 15 luglio 2011, n. 106);
- in aggiunta a quanto previsto dal contratto citato in epigrafe, ai sensi dell'art. 311, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Regione intende ottenere dall'Appaltatore le attività descritte in epigrafe, riferite alla procedura di gara per la selezione della SGR per la costituzione di uno o più fondi;
- tale variazione, di carattere non sostanziale, è ritenuta opportuna dalla Committente e deve essere accettata dall'Appaltatore senza necessità di ulteriore ordine da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, non modificando sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportando a carico dell'Appaltatore maggiori oneri;
- viste le difficoltà operative che hanno impedito alla Committente di procedere come ipotizzato, deve essere, altresì, disposta la proroga della durata del contratto per ulteriori sei mesi, in luogo dei tre previsti dal contratto, ovvero sino al 15 dicembre 2013, senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 7 del contratto n. rep. 00165/2013;

tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;  
Visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;  
Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

#### *determina*

-di prorogare la durata del contratto citato per ulteriori sei mesi, in luogo dei tre previsti dal contratto, ovvero sino al 15 dicembre 2013, senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 7 del contratto n. rep. 00165/2013;

-di disporre che lo Studio Legale presti assistenza in merito alla redazione degli atti di gara necessari per la selezione della SGR menzionata in premessa, con il presupposto che tali prestazioni sono aggiuntive a quanto previsto dal contratto e vanno realizzate prima di altre attività, al momento non necessarie, costituendo un passaggio fondamentale del procedimento di costituzione di almeno uno dei fondi, così come previsto dalla normativa vigente (art. 33, comma 2, legge 15 luglio 2011, n. 106), senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 7 del contratto n. rep. 00165/2013;

-di disporre che, in ragione delle precedenti prestazioni già compiute dall'Appaltatore e considerato che questi non ha potuto svolgere alcune attività riferibili ai fondi comuni, previste dal C.S.A., per fatti non imputabili al medesimo Appaltatore, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura secondo le seguenti modalità: per entrambe le quote di cui all'articolo 7, lettere a) e b), del contratto n. rep.00165/2013, alla consegna del disciplinare di gara, relativo alla procedura individuata dal competente Tavolo Giuridico per la selezione della SGR, tenuto conto che il contratto prevedeva che tale compenso fosse corrisposto alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 del contratto (15 giugno 2013), ad oggi già decorso. Nulla cambia per quanto riguarda le attività e la quota di cui all'articolo 7, lettera c) del contratto, nonché per le modalità di liquidazione del compenso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Maria Grazia Ferreri